

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3912-C}

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Relatore: **BENEDETTO VINCENZO NICOTRA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 6 dicembre 1989

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 5 luglio 1990 (Stampato n. 2006)

**RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE,
CON MESSAGGIO MOTIVATO**

in data 1° agosto 1990 (Vedi Stampato Doc. I, n. 5)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARGONE, ALAGNA, NICOTRA, PAGANELLI, FINOCCHIARO
FIDELBO, PEDRAZZI CIPOLLA, FRACCHIA, FUMAGALLI CA-
RULLI, BINETTI, MELLINI**

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore

Presentata alla Presidenza il 19 dicembre 1990

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, già approvata nell'identico testo da entrambi i rami del Parlamento, è stata successivamente rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio in data 1° agosto 1990.

In tale messaggio, il Capo dello Stato rilevava che la legge trasmessa per la promulgazione — la quale si proponeva di adeguare la legislazione ai principi costituzionali della libertà di circolazione e di residenza, nonché alla normativa comunitaria — non appariva tuttavia coordinata con le norme dell'ordinamento delle professioni forensi e con quelle processuali. Precisava in proposito il Capo dello Stato che il lamentato difetto di coordinamento non riguardava né l'abolizione del limite temporale per il trasferimento dell'iscrizione da un albo all'altro, né il venir meno del vincolo di sede per la prima iscrizione nell'albo dei procuratori, bensì l'avvenuta recisione di ogni relazione tra albo professionale d'iscrizione e luogo di residenza del professionista; il che — concludeva il messaggio — avrebbe potuto dar luogo a difficoltà e problemi sia in ordine alle notificazioni di atti giudiziari, sia ai fini della formazione dell'elenco dei difensori di ufficio di cui all'articolo 97 del codice di procedura penale.

La Commissione giustizia, nel riesaminare la proposta di legge, ha pienamente condiviso il rilievo formulato dal Presi-

dente della Repubblica ed ha uniformato ad esso il contenuto della disciplina, la quale prevede difatti che vengano meno sia il limite temporale per il trasferimento dell'iscrizione, sia il vincolo di sede per la prima iscrizione, ma stabilisce altresì che l'iscrizione medesima abbia luogo in ogni caso nell'albo del tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede. Tale necessaria correlazione tra albo di iscrizione e luogo di residenza è posta, per la prima iscrizione, dal comma 1 dell'articolo 1 e, per i trasferimenti, dal comma 2 dello stesso articolo. Il successivo articolo 2 sancisce, a sua volta, l'abrogazione delle disposizioni intese a stabilire i vincoli, in precedenza richiamati, relativi ai trasferimenti ed alla prima iscrizione, nonché di alcune norme superate a causa della sospensione degli esami di concorso, stabilita dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Atteso l'unanime consenso manifestato dalla Commissione giustizia sul testo che si sottopone all'esame della Camera, si confida in una sollecita approvazione della proposta di legge, della quale si ribadisce l'essenzialità — ricordata anche dal Presidente della Repubblica nel citato messaggio di rinvio — al fine di rendere la normativa in materia conforme ai principi costituzionali della libertà di circolazione e di residenza.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

che all'articolo 3, comma 1, le parole « l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406 » siano sostituite dalle seguenti: « l'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 406 »;

che si preveda l'obbligo per il professionista di fissare la propria residenza nel luogo di iscrizione all'albo professionale;

e con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'esigenza di una riforma generale ed organica dell'ordinamento della professione forense;

si segnala l'esigenza di istituire una commissione unica nazionale per lo svolgimento degli esami di procuratore legale.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale di un distretto di corte d'appello anche diversa da quella presso la quale l'interessato ha sostenuto l'esame.

2. Gli altri soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo dei procuratori legali possono chiedere l'iscrizione nell'albo presso un tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendono fissare la loro residenza.

3. Il procuratore legale può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto, ancorché nell'ambito della stessa non abbia o non intenda fissare la sua residenza, purché non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

4. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

ART. 2.

1. I soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo degli avvocati possono chiedere l'iscrizione nell'albo degli avvocati presso un tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendono fissare la loro residenza, presentando la domanda al relativo consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali.

2. L'avvocato può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione, purché non si trovi in alcuna delle situazioni previste dal comma 3 dell'articolo 1.

3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d'appello diverso da quello presso il quale l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame.

Soppresso.

2. I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purché non si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza.

3. *Identico.*

Soppresso.

ART. 3.

1. Sono abrogati gli articoli 23, 25, il numero 3° del primo comma dell'articolo 27 e l'articolo 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

1. Sono abrogati gli articoli 23, 25 e 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

ART. 3.

Identico.